



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza

Settore Affari Generali

Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. n. 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.l. n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 159/2019, che introduce modificazioni all’art. 4 della l. n. 124/1999 e istituisce le graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il d.l. n. 22/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 41/2020, e in particolare l’art. 2, co. 4-ter;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” (GPS);

VISTO in particolare l’art. 8, comma 8, dell’O.M. 60/2020, ai sensi del quale “*All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020*”;

VISTO in particolare l’art. 8, comma 9, dell’O.M. 60/2020, ai sensi del quale “*In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000*”;



VISTO in particolare l'art. 8, comma 10, ai sensi del quale *“Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.”*

CONSIDERATO che l'articolo 7 al comma 8 della medesima ordinanza prescrive che *“l'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle predette graduatorie”* e che al comma 9 dispone che *“fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”*;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858/2020, e in particolare l'art. 2, co. 7, secondo cui *“fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”*;

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020;

VISTI i requisiti per l'inserimento nelle G.P.S., di cui agli artt. 3-6 dell'O.M. n. 60/2020;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 1588 dell' 11/09/2020, avente per oggetto *“Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto”*;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 4, dell'OM 60/2020 e l'articolo 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che *“gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”*;

VISTA la domanda di inserimento nelle GPS di Monza e Brianza per le classi di concorso A001, A016 e A061 del docente GUERRIERI Vincenzo;

VISTA la graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Monza e Brianza pubblicata il 2/09/2020;

VISTA la comunicazione prot. n. 4087 del 22/12/2020, con la quale l'ICS “A. Manzoni” di Vimercate proponeva l'esclusione dalle GPS, classe di concorso A061, dell'Ins. GUERRIERI Vincenzo, a seguito di accertamento della mancanza del titolo congiunto di accesso alla specifica



classe di concorso previsto dal DPR 19/2016 costituito dall'“accertamento dei titoli professionali effettuato dall'apposita commissione nominata dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio”;

VISTA la tabella A allegata al DPR 19/2016 che prevede, per l'accesso alla classe di concorso A061, oltre ad un qualsiasi diploma di laurea, l'accertamento dei titoli professionali effettuato dall'apposita commissione nominata dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, ad eccezione di alcune lauree specialistiche che sono di per sé sufficienti per l'accesso a tale classe di concorso, tra cui non rientra tuttavia quella in Disegno industriale conseguita dal docente;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 17714 del 31/07/2020 con la quale è stato fissato al 4 agosto 2020 il termine per la presentazione, da parte degli interessati, dell'istanza di accertamento dei titoli professionali all'USR per la Lombardia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze;

CONSIDERATO che agli atti dell'USR per la Lombardia non risulta alcuna domanda di valutazione dei titoli professionali presentata da Guerrieri Vincenzo;

CONSIDERATO quindi che il docente non è in possesso di un requisito essenziale per l'accesso alla classe di concorso A061;

RITENUTO necessario procedere all'esclusione dell'aspirante in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione del carattere concorsuale della procedura e della natura vincolata del presente provvedimento, meramente esecutivo delle disposizioni citate, nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dalla necessità di assicurare il corretto e ordinato svolgimento dell'anno scolastico;

Decreta

Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente richiamata, convalidata l'attività di controllo effettuata dall'istituzione scolastica ai sensi dell'art. 8, commi 7 ss., dell'O.M. 60/2020, è disposta l'*esclusione* di GUERRIERI Vincenzo dalla graduatoria relativa alla classe di concorso di seguito specificata, a seguito di accertamento in via amministrativa della carenza del titolo di accesso

classe di concorso	Descrizione
A061	TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI

Il presente provvedimento è trasmesso all'interessato e alla scuola ove l'aspirante ha stipulato il primo contratto di lavoro, affinché proceda immediatamente alla risoluzione del contratto stipulato



con apposito provvedimento nel quale contestualmente dichiarare il servizio eventualmente prestato dall'aspirante come prestato di fatto e non di diritto.

Lo scrivente Ufficio per propria competenza procederà a convalidare a sistema la proposta di esclusione caricata dall'istituto scolastico attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica, ai fini della successiva notifica al candidato attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo ufficio provinciale.

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'OM 60/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Il dirigente dell'Ufficio VII
Luca Volonté

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)*

Referente: Claudia Zamparelli
tel. 039 9718259
email: claudia.zamparelli@istruzione.it

